



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Staz. Marittima – I Piano – P.to Commerciale
07020 Palau (OT)
P.IVA / C.F. 02346160902
Tel. 0789 708699 – Fax 0789 708699
email: info@unionegallura.gov.it P.E.C. info@pec.unionegallura.gov.it
<http://www.unionegallura.gov.it>

Ufficio: ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO N.3 DEL 12-04-2019

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PRESA D'ATTO
DELL'ASSENZA DI PARTECIPAZIONI.**

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

verificato che l'Unione dei Comuni Gallura, fermo restando quanto sopra indicato, potrebbe mantenere partecipazioni in società solo nei seguenti casi:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U., ossia:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo

- 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
 - al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U., ogni Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando, nel caso, quelle che devono essere alienate;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.,;
 - 3) sono previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

accertato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione dei Comuni Gallura non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

dato atto che:

- dall'esame ricognitivo effettuato, l'Unione dei Comuni Gallura non risulta in possesso di partecipazioni;
- l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 indica: “organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

preso atto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui per intero si richiamano

- di dare atto dell'assenza di partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Gallura al 31.12.2017;
- che l'esito della cognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
- che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Il Responsabile del procedimento

PINI BARBARA

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio

PINI BARBARA

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

PINI BARBARA